

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 giugno 2015, n. 50

**Vigilanza ARPA ex art. 2 L.R. 60/95 e s.m.i.. Controllo D.D.G. 29 del 24.03.2015 "Tribunale civile di Torino. Contenzioso Arpa/diversi per difetti di costruzione delle palazzine costituenti il lotto IV del Villaggio Olimpico. Approvazione della bozza di verbale di conciliazione giudiziale e conseguente 2 prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015"**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 60/95 istitutiva dell'Agenda Regionale per la Protezione ambientale e le sue successive modifiche ed integrazioni;

visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge che affida al Presidente della Giunta Regionale il compito di vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica sull'ARPA secondo le modalità previste dalla Giunta Regionale;

vista la D.G.R. n. 67-15469 del 23.12.1996 e s.m.i. che stabilisce le suddette modalità;

visto il decreto D.G. ARPA n. 29 del 24.03.2015;

considerate le note in proposito formulate dalle Direzioni regionali Risorse Finanziarie e Patrimonio (prot. n. 26583/A11000 del 10.06.2015), Ambiente, Governo e Tutela del Territorio (prot. n. 17909/A16000 del 9.06.2015), Sanità (prot. n. 11294/A14000 del 9.06.2015) che hanno condiviso il parere datato 20.05.2015 del gruppo di lavoro interdirezionale di supporto all'attività di vigilanza, sottoscritto peraltro anche dal Responsabile del Settore Avvocatura, si rileva quanto segue.

In primo luogo si osserva come l'ipotesi transattiva in argomento sia stata direttamente formulata dal Giudice di causa, il quale, stimando in via presuntiva il rischio di causa in circa il 35% del petitum, ha proposto una base economica di transazione, invitando le parti ad esprimersi formalmente sulla stessa e limitando così fortemente la discrezionalità delle medesime in ordine alla quantificazione economica delle reciproche concessioni.

Si rileva altresì come, nel caso di specie, i presupposti di ordine generale in presenza dei quali l'Ente pubblico è legittimato a transigere le controversie di cui è parte, siano stati prioritariamente ponderati dall'Agenda negli atti posti a corredo del decreto in esame.

Si osserva inoltre come l'Agenda abbia legittimamente fondato il proprio convincimento sia sulla base delle valutazioni tecnico-economiche fornite dai propri uffici che sul parere giuridico fornito dal proprio legale di fiducia.

Riguardo poi alla opportunità, ragionevolezza e convenienza economica del provvedimento de quo, si prende atto delle ragioni giuridiche ed economiche sottese all'accettazione della transazione in oggetto, trattandosi di una scelta di competenza dell'Arpa che esula dall'ambito di vigilanza di cui all'art. 2 predetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere positivamente concluso l'iter di vigilanza sul decreto in esame.

Quanto sopra premesso,

*decreta*

Di considerare favorevolmente concluso l'esame del decreto citato in oggetto, secondo quanto in premessa esposto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sergio Chiamparino